

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 10 DEL 27-05-2019

Ai Produttori interessati
Al Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione e integrazioni alle Istruzioni Operative ARCEA n. 3 del 08 febbraio 2019 e n. 4 del 20 febbraio 2019.

1 PREMESSA

Il regolamento (UE) 14 maggio 2019, n. 2019/766/UE, ha consentito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 riguardo al termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli, nonché per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.

Le presenti Istruzioni Operative, inoltre, integrano le Istruzioni Operative ARCEA n. 3 del 08 febbraio 2019 e le Istruzioni Operative n. 4 del 20 febbraio 2019.

2 Riferimenti normativi

- Istruzioni Operative ARCEA n. 3 del 08 febbraio 2019 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2019.
- Istruzioni Operative ARCEA n. 4 del 20 febbraio 2019 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2019.
- Circolare AGEA prot. 30913 del 29 marzo 2019 - DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019 – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 9020 DEL 4 FEBBRAIO 2019
- Circolare AGEA prot. 43639 del 15 maggio 2019 del 15 maggio 2019 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2019 - modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 e successive modificazioni e integrazioni

3 TERMINI DI PRESENTAZIONE in proroga

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/766 della Commissione del 14 maggio 2019, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e il DM 5321 del 15 maggio 2019 hanno introdotto una proroga ai termini di presentazione.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP ARCEA previste per la campagna 2019 sono:

1. domande iniziali: **17giugno 2019**.
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **17 giugno 2019**;
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**

Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2020**. La data di presentazione della domanda all'OP ARCEA è attestata come di seguito indicato:

- Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;

3.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 17 giugno e, quindi, fino al **12 luglio 2019**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016.

Le domande iniziali pervenute oltre il **12 luglio 2019** sono **irricevibili**.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **12 luglio 2018** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

3.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del 17 giugno 2019, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 12 luglio 2019.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **12 luglio 2019**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

3.3 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

I risultati determinati a seguito dei controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 giugno 2019. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 giugno 2019, comunque non oltre la data del 22 luglio 2019.

4 Istanza di riesame: data di decorrenza

In continuità con quanto già disposto in occasione della proroga dei termini di presentazione delle domande PAC per il 2018, si ritiene opportuno disporre quanto segue.

Qualora il titolare del fascicolo aziendale riscontri problemi di classificazione dell'occupazione del suolo deve richiedere la revisione della classificazione presentando un'istanza di riesame della definizione dei dati di occupazione del suolo.

Le superfici oggetto di istanza di riesame sono ritenute ammissibili alle richieste di aiuto fondate su di esse successivamente alla definizione dell'esito dell'istruttoria dell'istanza stessa.

L'uso del suolo, se riconosciuto da parte dell'Amministrazione a seguito dell'accoglimento dell'istanza, avrà una validità amministrativa decorrente a partire dalla data indicata nella documentazione a supporto.

Qualora non sia necessaria la presentazione di documentazione a supporto della richiesta di riesame e la lavorazione dell'istanza di riesame abbia prodotto come effetto la correzione della lavorazione refresh, la data di decorrenza della lavorazione coincide con la data del refresh.

La variazione dell'uso del suolo a seguito dell'accoglimento dell'istanza di riesame sarà efficace su tutti gli atti amministrativi per i quali l'istruttoria non sia conclusa.

5 Superfici ammissibili (Reg. (UE) 1307/2013)

Le disposizioni seguenti integrano il paragrafo 4 "Superfici ammissibili" delle Istruzioni Operative ARCEA n. 3 del 08 febbraio 2019 e il paragrafo 8.1 "Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)" delle Istruzioni Operative n. 4 del 20 febbraio 2019.

L'art. 4, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1307/2013 definisce la superficie agricola come "qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti"; si ritiene, dunque, opportuno fornire delle indicazioni specifiche con riguardo alle occupazioni del suolo riportate di seguito.

Le superfici dichiarate a tartufo sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui riguardino impianti di colture permanenti micorrizzate ricadenti sulle sole superfici ammissibili di cui al citato art. 4, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1307/2013; restano escluse le superfici boscate.

Tale chiarimento trova sostegno anche nella nota Ref. Ares(2014)4250120 del 17/12/2014, secondo cui la produzione di tartufo in tartufaia coltivata di origine artificiale può essere considerata una coltura permanente ai sensi dell'articolo 4, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 1307/2013, ammissibile al regime di pagamento di base, a condizione che gli alberi ospiti siano piantine micorrizzate. In questo contesto, è legittimo considerare il tartufo (prodotto agricoli ai sensi dell'allegato I del TFUE) come il "prodotto" dell'albero micorrizico, sebbene gli altri frutti di questi alberi non siano prodotti agricoli ai sensi dell'allegato I del TFUE (ad esempio querce).

A decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa (codice occupazione suolo 492- codice destinazione 005 - codice uso 000 -codice qualità 000)sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui siano classificate quali colture permanenti nel GIS; in caso contrario, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore ARCEA. All'atto della richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la foto interpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita.

6 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013

Le disposizioni seguenti chiariscono e integrano il paragrafo 8.2 delle Istruzioni Operative n. 4 del 20 febbraio 2019, con riguardo ai prati permanenti.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'art. 2., comma 1, lettera a) del D.M. 7 giugno 2018 definisce il «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014» come «attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto».

L'art. 4, comma 9 del D.M. 7 giugno 2018 stabilisce che «L'attività agricola di mantenimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e l'attività agricola minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), risponde ai seguenti criteri:


- a) previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) limita la diffusione delle piante infestanti;
- c) nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.»

Ai fini dell'articolo 4 del reg. UE n. 639/2014, è opportuno chiarire che la dichiarazione di mancato mantenimento corrisponde ad una variazione di destinazione del prato permanente, che da "uso agricolo" diviene "uso non agricolo". L'articolo 14, comma 3 del D.M. 7 giugno 2018 stabilisce che "gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento"; in assenza di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 25, paragrafo 2 del reg. UE n. 640/2014.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Commissario Straordinario

Ing. Francesco Del Castello



INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	Riferimenti normativi.....	2
3	TERMINI DI PRESENTAZIONE in proroga.....	2
3.1	Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	3
3.2	Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014	3
3.3	Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi.....	4
4	Istanza di riesame: data di decorrenza	4
5	Superfici ammissibili (Reg. (UE) 1307/2013)	4
6	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013.....	5